



**COMUNE DI PIACENZA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI  
SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSI CON ANIMALI AL SEGUITO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2024

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
<b>TITOLO II - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE DELLE AREE</b> .....	4
Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività .....	4
Art. 4 - Contenuto della domanda di autorizzazione .....	4
Art. 5 - Concessione delle aree .....	8
Art. 6 - Aree concedibili nel territorio del Comune .....	9
Art. 7 - Requisiti delle aree .....	10
Art. 8 - Documentazione da presentare a seguito di accoglimento delle domande di autorizzazione e concessione dell'area.....	10
Art. 9 - Ulteriori verifiche e prescrizioni precedenti all'inizio degli spettacoli.....	11
Art. 10 – Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.....	11
Art. 11 - Obblighi del gestore dell'attività di spettacolo viaggiante con animali.....	12
<b>TITOLO III - TUTELA DEGLI ANIMALI</b> .....	13
Art. 12 - Disposizioni generali per la detenzione, l'esposizione e l'utilizzo di animali presso attività di spettacolo viaggiante con animali .....	14
<b>TITOLO IV SANZIONI</b> .....	14
Art. 13 - Sanzioni .....	14
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b> .....	15
Art. 14 - Norme integrative.....	15

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e circensi nel territorio comunale con animali al seguito e che esibiscono e utilizzano animali nel proprio spettacolo, e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico, oltre a stabilire le caratteristiche minime di tali aree.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di spettacolo viaggiante con animali esercitate su aree private.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico si fa rinvio al regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.
4. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente Regolamento, si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
5. Per le certificazioni antimafia, si applica quanto stabilito dalla vigente normativa antimafia, dichiarando che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
6. Dovrà inoltre essere dichiarata l'esenzione da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S)
7. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante con animali esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
  - a) "attività di spettacolo viaggiante con animali": circhi, attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, con animali al seguito e che esibiscono e utilizzano animali nel proprio spettacolo, inserite nell'elenco del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

- b) "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante con animali compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- c) "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante con animali compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007;
- d) "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante con animali e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S).

## **TITOLO II - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE DELLE AREE**

### **Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con animali è subordinato al rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e disposizioni correlate.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a carattere temporaneo, per periodi non eccedenti i 20 giorni.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente per il tempo e il luogo in esse indicati.
4. Tra il rilascio di un'autorizzazione e il rilascio della successiva deve intercorrere almeno un anno.

### **Art. 4 - Contenuto della domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata con modalità telematica entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione delle attività di spettacolo viaggiante con animali è quello compreso tra il 1° ottobre e il 10 dicembre di ogni anno; non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
3. La domanda deve contenere, sotto la responsabilità del richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
  - a) dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:
    - i. se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, partita iva, numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
    - ii. se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita iva, numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura, dati anagrafici del rappresentante legale;

- b) indirizzo P.E.C. presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni;
  - c) estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con animali oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno, rispettivamente, residenza o sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1994;
  - d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  - e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - f) denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante con animali che si intende installare;
  - g) dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
  - h) eventuale dichiarazione di frequenza e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e successive modifiche e integrazioni;
  - i) dichiarazione di possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
  - j) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione a esercitare l'attività;
  - k) numero dei partecipanti che si prevede possano accedere alla struttura;
  - l) nel caso in cui si intenda svolgere l'attività su area privata, dichiarazione sottoscritta di disponibilità del proprietario alla stipula di regolare contratto per la concessione dell'area per la medesima durata per la quale si presenta la domanda;
  - m) in caso di partecipazione a una manifestazione, nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) copia della targa di tutti gli automezzi utilizzati per il trasporto degli animali, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione;
  - b) copia del collaudo annuale;
  - c) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in validità di copertura, stipulata dall'esercente, con massimale non inferiore a 3 milioni di euro rispettivamente per persone, animali e cose;
  - d) relazione redatta da tecnico abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  - e) pianta planimetrica in scala, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
    - i. l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di

- spegnimento fissi e portatili;
- ii. l'ubicazione del generatore di calore;
  - iii. l'ubicazione dei servizi igienici;
  - iv. localizzazione nei settori dei posti a sedere e in piedi;
  - v. la recinzione, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
  - vi. la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
  - vii. l'indicazione delle installazioni e impianti previsti;
  - viii. descrizione generale di ogni tipologia di struttura;
  - ix. i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
  - x. i carichi e sovraccarichi nel rispetto delle norme vigenti all'atto della presentazione della domanda;
  - xi. le modalità di ancoraggio e di controvento.
- f) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso (comprensivo di mezzi al seguito) e, in caso di circo, diametro del tendone ove avviene lo spettacolo;
- g) dichiarazione di idoneità della struttura ai carichi previsti;
- h) schema delle caratteristiche dimensionali e strutturali delle strutture installate;
- i) progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
- i. schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici, la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia dei cavi)
  - ii. schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
  - iii. disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
  - iv. disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
  - v. relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
  - vi. le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
- j) certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato riguardante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici e idraulici;
- k) certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e arredo posti in opera;
- l) numero e dimensione delle carovane – abitazioni e carriaggi;
- m) programma degli spettacoli;

- n) periodo di montaggio e smontaggio dell'attrazione;
  - o) copia dei registri di carico e scarico di tutti gli animali detenuti, ai sensi dell'art. 12;
  - p) licenza o autorizzazione CITES degli animali sottoposti a tale normativa;
  - q) autorizzazione sanitaria per trasporto di animali vivi;
  - r) autorizzazione prefettizia per detenzione di animali ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e del relativo decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni, completa della documentazione indicante i requisiti dei mezzi per i quali la stessa è stata rilasciata e, in particolare:
    - i. planimetria delle strutture interne ed esterne destinate a ospitare gli animali;
    - ii. descrizione tecnica delle strutture;
  - s) copia dell'eventuale contratto tra il proprietario di uno o più degli animali e il legale rappresentante, laddove quest'ultimo non risulti proprietario di tutti gli animali utilizzati o esposti;
  - t) elenco dettagliato del personale dipendente, corredato da copia dei documenti di identità in corso di validità, in cui siano elencate le qualifiche professionali ed eventuali corsi tecnici-professionali frequentati relativi alla cura e gestione degli animali;
  - u) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del gestore e di ciascun dipendente coinvolto nell'esposizione, nell'utilizzo o in generale nella detenzione degli animali, di non aver riportato condanna penali per uno dei reati di cui al titolo IX-bis o dell'art. 727 del Codice penale;
  - v) copia del contratto in vigore con un medico veterinario o una struttura medico-veterinaria, che sia identificato quale responsabile della salute degli animali e offra la propria reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l'intera durata della permanenza dell'attività con animali sul territorio comunale;
  - w) piano di emergenza in caso di fuga degli animali, concordato con il medico veterinario responsabile della salute;
  - x) piano alimentare per ogni animale detenuto, in grado di garantire i fabbisogni fisiologici e nutrizionali in base alla specie, al sesso, all'età e allo stato di salute, con indicazione dei luoghi di stoccaggio e conservazione degli alimenti;
  - y) dichiarazione di osservanza della DGR 647/2007;
  - z) nel caso in cui si intenda svolgere l'attività su area privata, dichiarazione sottoscritta di disponibilità del proprietario alla stipula di regolare contratto per la concessione dell'area per la medesima durata per la quale si presenta la domanda; dichiarazione del proprietario medesimo di idoneità dell'area per il rispetto della DGR 647/2007.
5. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività, a semplice richiesta degli organi di vigilanza del Comune. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.
6. In caso di presentazione di documentazione incompleta, il Comune ne richiede l'integrazione

ponendo un congruo termine per la presentazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di mancata integrazione o di integrazione incompleta, l'autorizzazione non potrà essere concessa.

## **Art. 5 - Concessione delle aree**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con animali su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte del Comune del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
2. È vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico. L'eventuale installazione di un'attività diversa da quella autorizzata, in base alla documentazione allegata alla domanda, indipendentemente dalle dimensioni, comporta l'esclusione da ogni ulteriore concessione per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione dell'area, l'incameramento integrale della cauzione e l'obbligo di rimozione immediata.
3. Le concessioni delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico nel territorio del Comune per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante con animali sono temporanee, per periodi non eccedenti i 20 (venti) giorni consecutivi.
4. Le aree destinate a ospitare attività di spettacolo viaggiante con animali possono essere utilizzate a tale scopo non più di una volta all'anno.
5. La durata delle singole concessioni è fissata dal Comune, fermo restando il limite massimo di 20 (venti giorni) di cui al precedente par. 5.3, tenendo anche conto dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, della necessità di sgombero tempestivo delle aree, che devono ospitare altre attività o manifestazioni e di ogni altra esigenza di pubblico interesse.
6. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal competente ufficio in accordo con l'Ufficio Tutela Animali.
7. In caso di plurime domande per lo stesso periodo, il Comune ha facoltà di scegliere una determinata attività, in relazione al tipo, all'importanza e all'interesse per la città. Costituisce titolo preferenziale non utilizzare o esporre animali. A parità di requisiti, la preferenza è accordata ad attività che risultino utilizzare il minor numero di animali nel loro spettacolo. In caso di ulteriore parità, la preferenza è accordata all'attività con le minori dimensioni. Persistendo ancora la parità, la preferenza è accordata in base all'ordine di presentazione della domanda. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa all'attività che segue, secondo l'ordine di priorità.
8. La concessione è rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale, nella misura e con le modalità seguenti:
  - Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino a 500 posti a sedere;
  - Euro 10.000,00 (diecimila/00) da 501 a 1.000 posti a sedere;



- Euro 15.000,00 (quindicimila) da 1.001 ≥ posti a sedere.
9. Il deposito cauzionale deve essere versato entro (15) quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale e al decoro urbano.
  10. La cauzione è inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di concessione dell'area e, potrà essere incamerata in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del presente regolamento.
  11. La concessione dell'area è inoltre subordinata:
    - a) al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti. Il canone di occupazione è calcolato in ragione della superficie e della durata, ma anche dell'eventuale recinzione esterna, per delimitare l'accesso del pubblico. Dell'avvenuto pagamento, farà fede la ricevuta da esibire su richiesta degli organi preposti al controllo;
    - b) all'impegno a stipulare regolare contratto per il servizio di rimozione rifiuti, differenziati per tipologia secondo le norme comunali, incluse le deiezioni animali, nonché per l'eventuale allacciamento dell'energia elettrica;
    - c) all'impegno a stipulare regolare contratto con ditta abilitata per il posizionamento di numero adeguato di bagni chimici per il pubblico per tutta la durata dell'attendamento;
    - d) all'impegno scritto a non effettuare pubblicità abusiva attraverso affissione o utilizzo di animali e qualsiasi altro metodo/mezzo non autorizzato, pena l'immediata decadenza del permesso di attendamento.
  12. Il mancato pagamento della cauzione o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche comporta l'impossibilità a ottenere la concessione per un periodo di almeno due anni.

## **Art. 6 - Aree concedibili nel territorio del Comune**

1. Le aree pubbliche, private a uso pubblico e private concedibili per lo svolgimento dell'attività sono quelle di cui al Titolo II, comma 9, della legge 18/03/1967, n. 377.  
La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. I privati che desiderino mettere a disposizione aree di proprietà per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante con animali, devono inviarne comunicazione all'Ufficio Autorizzazioni pubblico spettacolo, documentando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7.
3. Al fine dell'inserimento di aree pubbliche, private a uso pubblico o private nell'elenco di cui al comma 1, le stesse devono essere sottoposte a preventiva verifica dai competenti uffici del rispetto dei requisiti di cui all'art. 7.
4. In caso di indisponibilità temporanea o definitiva delle aree pubbliche, anche per motivi di

pubblica necessità, verrà messa a disposizione, se disponibile, altra area idonea.

### **Art. 7 - Requisiti delle aree**

1. Le aree pubbliche dovranno essere individuate all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico o altre riconosciute idonee e provviste dei requisiti di cui al presente articolo.
2. Le aree pubbliche e private devono presentare caratteristiche idonee all'impianto delle attrazioni, anche dal punto di vista della solidità del terreno, oltre a conformazione tale da consentire il rispetto della distanza minima di 20 (venti) metri tra tendoni ed edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso, la presenza di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio e di ogni altro requisito di prevenzione antincendio applicabile tra quelli stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, del titolo VII – Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti.
3. Le aree dovranno altresì avere requisiti idonei al fine di garantire il rispetto della DGR 647/2007.

### **Art. 8 - Documentazione da presentare a seguito di accoglimento delle domande di autorizzazione e concessione dell'area**

1. In caso di accoglimento delle domande di autorizzazione e di concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, entro 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, a pena di decadenza dell'autorizzazione e della concessione, la seguente documentazione aggiornata all'attendamento di cui alla concessione, conformemente alle prescrizioni della medesima:
  - a) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensiva anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato;
  - b) dichiarazione di rispetto dei requisiti di prevenzione antincendio ai sensi del titolo VII dell'allegato del decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni relativa agli impianti idrici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi;
  - c) in caso di attività su area privata a uso pubblico o privata, regolare contratto sottoscritto per la medesima durata dell'autorizzazione, con relativa registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
  - d) dichiarazione indicante il luogo/numero di postazioni dove verranno affissi/esposti manifesti, locandine e materiale pubblicitario, nonché mezzi/metodi di pubblicità utilizzati.
2. Il Comune, una volta ottenuta integralmente la documentazione di cui al precedente comma, invierà formale comunicazione via poste elettronica certificata agli enti preposti ai controlli (tra cui in primis il nucleo CC Carabinieri CITES) affinché i medesimi si attivino per quanto di loro competenza.
3. Il rilascio definitivo dell'autorizzazione e della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture, degli impianti e del rispetto

delle norme di tutela e benessere animale ai sensi della DGR 647/2007.

4. Dell'avvenuto rilascio dell'atto di assenso viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.
5. Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi alle attività di spettacolo non ammesse.

### **Art. 9 - Ulteriori verifiche e prescrizioni precedenti all'inizio degli spettacoli**

1. Prima dell'inizio degli spettacoli, deve essere verificata l'esistenza delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene delle strutture e degli impianti dell'attività di spettacolo viaggiante con animali dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – C.C.V.L.P.S.
2. L'attività potrà iniziare solo se tale verifica abbia esito favorevole e dopo l'eventuale adempimento delle ulteriori prescrizioni, limitazioni e divieti, in relazione alle specifiche esigenze locali, di sicurezza o di benessere animale, eventualmente dettate dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – C.C.V.L.P.S., dal Comune e dalle altre autorità competenti, producendo anche ogni ulteriore documentazione dalle stesse richieste.
3. Il mancato rispetto delle ulteriori prescrizioni, limitazioni, divieti o produzione documentale di cui al comma precedente comporterà la decadenza dell'autorizzazione e della concessione dell'area e, nel caso di una pluralità di domande, la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

### **Art. 10 – Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica**

1. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme e regolamenti.
2. In caso di copiose nevicate, il titolare dovrà provvedere alla rimozione della neve dalle strutture prima di ogni spettacolo, salva la facoltà delle forze di polizia di sospendere l'attività, in caso di imminente pericolo di crollo.
3. Dell'inizio degli spettacoli viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli artisti e di tutto il personale, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.
4. I titolari di concessione assumono in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale. È fatto a tal fine obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e operai. In caso di polizza già attiva il titolare di concessione potrà presentare apposita appendice di polizza in cui sia indicata l'attività assicurata e con indicazione del Comune di Piacenza come Soggetto terzo. Il massimale di polizza dovrà essere pari a Euro 5.000.000 (cinque milioni).

## **Art. 11 - Obblighi del gestore dell'attività di spettacolo viaggiante con animali**

1. Salvo e impregiudicato il versamento della cauzione di cui al presente regolamento, è fatto obbligo al gestore dell'attività di spettacolo viaggiante con animali di:
  - a. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);
  - b. garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali, mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature e gli impianti e ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e degli altri organi competenti;
  - c. osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dalle Autorità, anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
  - d. provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area, a fine attività;
  - e. provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti, sia liquidi che solidi, anche organici, tramite regolare contratto stipulato con ditta specializzata, anche pubblica, a seguito dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 5, comma 11, lett. b). Le spese per detto smaltimento sono a carico dell'assegnatario;
  - f. esporre in modo chiaro e in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
  - g. presentare tempestivamente apposita denuncia all'AUSL competente, in caso di detenzione di animali, e ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;
  - h. provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza. I relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata. È fatto obbligo di sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
  - i. rispettare le norme dei contratti di lavoro, per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extra-comunitari;
  - j. consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico, l'accesso alle forze di polizia e a ogni altro soggetto preposto ai controlli di competenza ai sensi delle norme vigenti del presente regolamento;
  - k. osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli agenti e funzionari del Comune e dalle altre Autorità competenti.
2. Il gestore è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che

possa derivare a persone o cose.

3. È fatto divieto di smontare le attrazioni e le strutture dell'attività di spettacolo viaggiante con animali prima del termine della manifestazione. Se, per gravi e documentati motivi, i concessionari si trovano nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attività di spettacolo viaggiante con animali prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune, che rilascia, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta. Qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, è escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni 5 (cinque).
4. Il gestore al quale sia stata concessa un'area pubblica o privata a uso pubblico rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con animali:
  - a. ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente;
  - b. adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con animali;
  - c. non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;
  - d. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dal Comune, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
  - e. iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
  - f. attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dal Comune, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
  - g. ottemperare ai disposti relativi al decoro e l'efficienza dell'attività di spettacolo viaggiante con animali;
  - h. osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nella concessione;
  - i. mantenere la massima pulizia e decoro dell'area in concessione, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
  - j. laddove sia previsto, provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico;
  - k. rispettare puntualmente la dichiarazione indicante il luogo/numero di postazioni dove verranno affissi/esposti manifesti, locandine e materiale pubblicitario, nonché rispettare le modalità di utilizzo dei mezzi/metodi di pubblicità autorizzati.
5. Il concessionario deve avvertire il Comune se persone, abitazioni o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

### **TITOLO III - TUTELA DEGLI ANIMALI**

## **Art. 12 - Disposizioni generali per la detenzione, l'esposizione e l'utilizzo di animali presso attività di spettacolo viaggiante con animali**

1. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali utilizzati o esposti in attività di spettacolo viaggiante con animali, inclusa la sottoposizione a percosse, frustrate o a sforzi eccessivi, fatiche e rigori climatici.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività che prevedono l'utilizzo o l'esposizione di animali è sempre rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente e del nucleo CC-CITES competente. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni dagli stessi dettate e sempre e comunque nell'integrale rispetto della DGR 647/2007 e delle linee guida CITES 2006 con particolare riguardo ai grandi animali, elefanti nello specifico.
3. Gli animali devono essere custoditi nell'integrale rispetto della DGR 647/2007.
4. Il Comune può dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali.
5. Gli animali non possono essere utilizzati o esposti, in nessun caso, al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

## **TITOLO IV SANZIONI**

### **Art. 13 - Sanzioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è attribuita al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Zoofile volontarie dotate di decreto prefettizio o regionale per quanto concerne le norme di tutela degli animali.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazioni delle norme del presente regolamento, nonché delle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di autorizzazione e/o concessione o nelle ulteriori prescrizioni da parte delle Autorità competenti, il Comune, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, può adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:
  - a) sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da € da 25,00 (minimo) ad € 500,00 (massimo) nel caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento;
  - b) revoca dell'autorizzazione e della concessione in atto ed esclusione dal territorio comunale:
    - i. per un anno, alle attività di spettacolo viaggiante con animali che, anche per una sola volta nel biennio precedente, hanno violato le norme sull'affissione abusiva;
    - ii. per due anni, alle attività di spettacolo viaggiante con animali che, anche per una sola volta negli ultimi tre anni, hanno violato una delle altre norme, a esclusione delle norme di tutela degli animali;

- iii. per tre anni alle attività di spettacolo viaggiante con animali che, anche per una sola volta negli ultimi cinque anni, hanno violato le norme di tutela degli animali;

Detti termini (*sub* i, ii, iii) dovranno essere sommati a quanto stabilito dall'art. 3.4.

- c) incameramento totale o parziale della cauzione.

3. In caso di violazioni che comportino spese aggiuntive, il Comune può incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale di cui all'art. 5, fatta salva ogni altra azione che le possa competere.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 14 - Norme integrative**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e relativo regolamento di esecuzione, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento per il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e ulteriori regolamenti in materia.

#### **Allegati:**

- Elenco aree disponibili per attendamento aggiornabile annualmente ai sensi dell'art. 6.1 del presente Regolamento.